



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1649** del **26/10/2021**

Oggetto: Progetto sottop. a fase di VERIFICA V.I.A. art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "B.F." S.r.l. Cossato (BI) e denominato: "Ampliam. ed introduz. di alcune modifiche all'impianto di recup. di rifiuti speciali non peric. mediante operaz. di cui all'allegato C lett. R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con quantità trattata sup. a 10 t/g di proprietà della B.F. S.r.l. ecc.. nel Comune di Cossato (BI) – Giudizio conclusivo della fase di VERIFICA di Assogg. a V.I.A.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento FORNARO MARCO

Il Dirigente/Responsabile

PREMESSO CHE

- con domanda apposita, prot. ricez. Prov. n. prot. n. 12802 del 16.06.2021, la "B.F." S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 021378000021), corrente in via per Castelletto Cervo n. 7 13836 Cossato (BI), richiese alla Provincia di Biella il rilascio del giudizio di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto denominato: "*Ampliamento ed introduzione di alcune modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con quantità trattata superiore a 10 t/g di proprietà della B.F. S.r.l. autorizzato ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 1389 dell'01.12.2016*", la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Cossato (BI). L'intervento di cui trattasi rientra nella tipologia di cui al n. 7 lett. zb), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione di avvio del procedimento fu formalizzata con la nota n. 13014/2021. Lo Studio Preliminare Ambientale fu pubblicato sul sito WEB dell'Amministrazione Provinciale di Biella, dal giorno 18.06.2021 per giorni trenta successivi consecutivi, sino al 18.07.2021, per la consultazione da parte del pubblico e la presentazione di eventuali osservazioni;
- Nel periodo di pubblicazione dello S.P.A. sin qui trascorso non pervenne alla Provincia alcun'osservazione scritta da parte del pubblico;

- La consultazione delle Amministrazioni e dei soggetti che dovranno rilasciare – nelle successive fasi autorizzative – provvedimenti autorizzativi a vario titolo o nulla osta o pareri, prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, avvenne mediante la trasmissione della nota della Provincia n. 13032 del 18.06.2021, con la quale il Responsabile del Procedimento richiese ai soggetti di cui sopra, di far pervenire per iscritto entro il termine ordinatorio del 18.07.2021, i propri rilievi inerenti il progetto preliminare di cui trattasi. A seguito della ricezione della suddetta richiesta, pervennero alla Provincia di Biella, complessivamente, le seguenti note:
 1. nota P.E.C. Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, n. 9238 P del 14.07.2021 (prot. ricez. Provincia n. 14983 del 15.07.2021);
 2. nota P.E.C. Comune di Cossato prot. n. 24777 del 05.08.2021 (prot. ricez. Prov. n. 16922 del 06.08.2021);
- Nella propria riunione del 28.07.2021 - sulla base dell'esame della documentazione tecnico-ambientale relativa al progetto allegata dal proponente all'istanza qui istruita, e della nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, n. 9238 P del 14.07.2021, unica pervenuta alla data della riunione suddetta a seguito della consultazione delle Amministrazioni avvenuta con la nota Prov. n. 13032/2021 citata - l'Organo Tecnico, prese atto delle indicazioni contenute nella nota predetta e richiese alla "B.F." S.r.l. ulteriori approfondimenti in forma di integrazione sulle questioni dalla Soprintendenza evidenziate, oltre ad altre rilevate dall'Organo Tecnico medesimo. La richiesta formale di integrazioni al Comune proponente ai sensi dell'art. 19 comma 6 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avvenne con la nota prot. 16212 del 29.07.2021, inoltrata alla "B.F." S.r.l. nella data medesima, con l'invito a quest'ultima, in ossequio a quanto disponeva l'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nella sua formulazione della data di presentazione dell'istanza qui istruita, a comunicare un termine non superiore a 60 giorni necessario per la trasmissione delle controdeduzioni integrative;
- La "B.F." S.r.l. comunicò quindi, con propria nota prot. ricez. Prov. n. 16793 del 04.08.2021, la richiesta di sospensione dei termini del procedimento per 60 gg. a far tempo dal 29.07.2021, necessaria per la redazione delle controdeduzioni integrative alla richiesta della Provincia. Con nota prot. Prov. 16944 del 06.08.2021 la Provincia comunicò alla "B.F." S.r.l. l'avvenuto assentimento della richiesta di sospensione dalla predetta avanzata ed esplicitamente indicò all'azienda il termine del 27.09.2021 per la consegna delle integrazioni precedentemente richieste;
- La "B.F." S.r.l., con prot. ricez. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021, fece pervenire via P.E.C. le controdeduzioni alle richieste di integrazioni di cui alla succitata nota Provincia n. 16212 del 29.07.2021;
- il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, interpellato dalla Provincia con la nota prot. n. 25518 del 27.09.2021 sull'eshaustività o meno dei chiarimenti richiesti alla "B.F." S.r.l. (e da questa consegnati) con la nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021 (con un termine di riscontro che scadeva il 07.10.2021, in assenza del quale il riscontro dell'Ente predetto sarebbe stato ritenuto in forma di assenso), non fece mai pervenire riscontri e quindi tacitamente fornì il proprio assenso circa l'eshaustività dei chiarimenti forniti dalla "B.F." S.r.l. nell'invio prot. ricez. Prov. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021;
- Nella riunione del 15.10.2021, l'Organo Tecnico – esaminati i chiarimenti inerenti le "Questioni" dal medesimo formulate e preso atto del tacito assenso sulla exhaustività delle integrazioni richieste alla "B.F." S.r.l. fornito dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio

per le Provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, come al precedente capoverso illustrato - nel Verbale di riunione relativo fu in condizione di formalizzare il parere tecnico riportato in estratto più oltre nel presente provvedimento

RIBADITO CHE

Non vi furono osservazioni scritte presentate dal pubblico (durante la fase di evidenza pubblica di 30 gg. cui lo S.P.A. fu sottoposto) di cui tenere conto nell'adottare il giudizio tecnico conclusivo da parte dell'Organo Tecnico Provinciale.

VISTE

Le note complessivamente fatte pervenire da parte delle Amministrazioni interessate ed dai vari soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria sulla base delle indicazioni fornite dal proponente nell'apposito Elenco dei titoli autorizzativi ed equipollenti allegato all'istanza, nell'ambito della fase di consultazione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tutte valutate dall'Organo Tecnico Provinciale, dapprima nella riunione tecnica del 28.07.2021 e poi in quella del 15.10.2021, già precedentemente citate: 1) nota P.E.C. Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, n. 9238 P del 14.07.2021; 2) nota P.E.C. Comune di Cossato prot. n. 24777 del 05.08.2021.

Rilevato che dal Verbale conclusivo dell'istruttoria dell'Organo Tecnico riunione del 15.10.2021, emersero le seguenti considerazioni (si dà atto nel presente provvedimento che l'esame del progetto è stato condotto dall'Organo Tecnico nella stretta osservanza dell'Allegato "V" alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19"):

"TITOLO I - Caratteristiche del progetto, valutate tenendo conto dei seguenti fattori:

a) DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

- L'Organo Tecnico precisa che i parametri per il calcolo delle garanzie finanziarie indicati a pag. 97 dello S.P.A. dovranno essere verificati in sede di istruttoria per la modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208.*
- L'Organo Tecnico rileva che a pagina 121 dello S.P.A., per l'impianto mobile di frantumazione REV GCS 90, il provvedimento autorizzativo in corso di validità è quello rinnovato con la Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 25.09.2021 e che a pagina 129 dello S.P.A., per l'impianto mobile di frantumazione REV GCR 106, il provvedimento autorizzativo in corso di validità è quello rinnovato con la Determinazione Dirigenziale n. 1228 del 12.12.2020.*

Con riferimento, poi, alle ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE l'Organo Tecnico rileva che il proponente nello S.P.A. ha esaminato quali alternative la chiusura dell'impianto e il mantenimento dello stato attuale. Rileva altresì che trattandosi l'intervento qui istruito di una trasformazione di un'attività già esistente ed operante in un determinato sito, la trattazione delle alternative localizzative risulterebbe essere un'attività fine a se stessa e quindi non necessaria.

b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'Organo Tecnico prende atto che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, nella propria nota n.

9238 P del 14.07.2021 richiese al proponente di considerare il cumulo degli impatti con il permesso di costruire rilasciato alla medesima azienda per intervento di recupero ambientale nell'area adiacente. Si veda quanto riportato al successivo § e) matrice ambientale "Paesaggio".

L'Organo Tecnico prende atto che il Comune di Cossato, in data 06.08.2021 ha fatto pervenire la seguente:

- nota P.E.C. Comune di Cossato prot. n. 24777 del 05.08.2021 (prot. ricez. Prov. n. 16922 del 06.08.2021). Omissis...

Nella nota testé citata, il Comune di Cossato comunica che, in data 05.08.2021, pervenne al Comune stesso, da parte della "B.F." S.r.l., istanza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica relativa ad un intervento di "Rimodellamento morfologico area "Pellerei" in disponibilità, Strada alle Dighe s.n.c."

L'Organo Tecnico prende atto della predetta comunicazione e verifica che l'istanza citata dal Comune è riferita ad una porzione di territorio che non interferisce con l'intervento di ampliamento dell'impianto oggetto della presente istruttoria. Relativamente alla valutazione degli impatti sull'area vasta determinati dal cumulo delle due istanze, l'Organo Tecnico osserva che tale approfondimento era stato altresì richiesto dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, nella propria nota n. 9238 P del 14.07.2021. Le indicazioni su tale valutazione integrativa sono riportate, come già detto qui sopra, al successivo § e) matrice ambientale "Paesaggio".

c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI:

SUOLO: L'Organo Tecnico rileva che è previsto l'ampliamento dell'area impianto in aree attualmente adibite a uso agricolo e a bosco, nonché ampliamento dell'area mediante svincolo paesaggistico della fascia di rispetto dei 150 m del torrente Cervo. L'espansione verso Est interesserà un'area di circa 22.130 m² (in parte ancora da acquisire) in buona parte interessata da Permesso di Costruire per il riempimento con terre e rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 13.06.2017, n. 120 mentre l'ampliamento dell'area autorizzata a Nord interesserà una superficie di circa 29.950 m² aventi, attualmente, destinazione urbanistica agricola. Lo svincolo della parte meridionale è motivato invece dalla necessità di regolarizzare una condizione in essere.

Nel merito, per quanto riguarda la perdita di suolo, il proponente non affronta l'argomento da un punto di vista ecosistemico. La modifica riguarda un'area il cui uso è attualmente prevalentemente naturale o agricolo e la realizzazione del progetto causerà sottrazione di suolo, e la conseguente perdita di servizi ecosistemici, per periodi molto lunghi, sebbene in modo reversibile, anche se di non probabile recupero in tempi brevi e non alla qualità originaria. Tale aspetto è notoriamente trascurato a livello locale ma nella pianificazione regionale (Piano Territoriale Regionale - approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 - e Piano Paesaggistico Regionale - approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2018), nazionale e internazionale sta avendo sempre maggiore e opportuno risalto tenuto in conto del fondamentale ruolo ambientale ormai chiaramente riconosciuto. L'Organo Tecnico ritiene quindi che anche i singoli interventi debbano essere accuratamente valutati.

Il suolo garantisce i servizi eco-sistemici che riguardano il contributo degli ecosistemi verso il benessere umano. L'unione Europea, attraverso l'Agenzia per l'ambiente EEA promuove la CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) che definisce i servizi in:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);

- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile. Il concetto di consumo di suolo è quello indicato dall'ISPRA nel rapporto ("Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" 288/2018, Pag. 1), definito come "una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)", nel rapporto si evidenzia come nel solo Piemonte il trend di sia ancora positivo con un aumento da 173.933 ha nel 2016 a 174.349 ha nel 2017, con una perdita netta di 416 ha persi in un anno, mentre a livello nazionale il valore supera i 5000 ha (ISPRA 288/2018, Pag. 15). Nella relazione dell'ISPRA si legge: "Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). In un recente documento, si chiarisce che l'azzeramento del consumo di suolo netto, obiettivo che l'Unione Europea ci chiede di raggiungere entro il 2050, significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali" (Commissione Europea, 2016) (ISPRA 288/2018, Pag. 2).

L'Organo Tecnico ricorda che la perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di trasformazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali specifiche. La perdita di risorse non è sostenibile senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.

La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire quindi funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perse poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata area. La compensazione per la perdita di un suolo adesso ancora potenzialmente agricolo o forestale dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione.

E' pertanto prescritto che, nella documentazione progettuale definitiva necessaria per la fase autorizzatoria, il proponente evidenzi quali misure compensative, oltre che a quelle mitigative, siano state previste per la matrice in esame attraverso la preparazione di una relazione specifica che individui gli interventi adeguati e attuabili in tempi brevi (Prescrizione).

ACQUA: L'Organo Tecnico dà atto che il proponente, per il progetto qui istruito (come per l'impianto già attualmente in essere), descrive la previsione dell'utilizzo di acqua per la gestione delle polveri e, in aggiunta, per l'impianto di betonaggio. Attualmente è in essere un piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 1/R e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 20.07.2010, che dovrà essere aggiornato.

Per l'impianto di betonaggio è previsto un sistema di ricircolo delle acque, che sono accumulate in serbatoio da 5m³. Preso atto di quanto attestato dal proponente, l'Organo Tecnico rileva che non è stato precisato il metodo di approvvigionamento, né una stima dei quantitativi necessari per rimpinguare i volumi.

Poiché il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dovrà essere presentato nella successiva fase autorizzatoria, l'Organo Tecnico richiede che in tale occasione siano precisati nel dettaglio i volumi necessari e i criteri di approvvigionamento e gestione delle acque necessarie (Prescrizione).

BIODIVERSITA': L'Organo Tecnico rileva che parte dell'area interessata dal progetto è già attualmente urbanizzata mentre una parte è ad uso agricolo e a bosco. Per quanto riguarda le parti boschive, nel Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

caso in cui siano effettivamente trasformate, l'Organo Tecnico rimanda a quanto indicato a proposito della risorsa naturale "Suolo" e, più oltre al § e), con riguardo alla matrice ambientale "Vegetazione".

d) **PRODUZIONE DI RIFIUTI:**

L'Organo Tecnico osserva che, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'attività dell'impianto, mirata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di scavo e demolizione favorisce la produzione di materie prime secondarie ed incrementa la percentuale dei rifiuti recuperabili/riutilizzabili in linea con gli indirizzi programmatici provinciali e regionali in materia di rifiuti. Gli unici rifiuti prodotti sono quelli derivanti dalle operazioni di cernita e de-ferrizzazione.

e) **INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:**

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico, rileva i seguenti aspetti:

AMBIENTE IDRICO: L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 28.07.2021, rilevò che, per il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), il progetto ricade tra le aree con Vulnerabilità della falda elevata (cfr. art. 4.3 "Tutela delle acque sotterranee" delle norme di attuazione del P.T.P.); inoltre esso è compreso nell'area individuata dal P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde. A tal proposito ricordò che dovranno essere osservate le linee di indirizzo previste alla parte I - Disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, punto 4.3 Dalla D.G.R. 2 Febbraio 2018 n. 12-6441.

L'Organo Tecnico, in quella sede, ritenne necessario che la "B.F." S.r.l., fornisca documentazione integrativa in cui fosse affrontata in modo esauriente detta problematica, tenendo anche conto dei dati di monitoraggio disponibili e indicando le misure necessarie al fine di preservare il sito da potenziali pericoli di contaminazione delle acque, quali, ad esempio, la pavimentazione dell'area interessata dallo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi e dei prodotti derivanti dal loro trattamento (cfr. "Questione n. 3" della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021).

L'Organo Tecnico, nella riunione odierna, dà atto che la "B.F." S.r.l., nella documentazione integrativa trasmessa alla Provincia in data 27.09.2021 (cfr. prot. ricez. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021), ha superato le carenze informative qui sopra indicate. L'Organo Tecnico rimanda altresì a quanto rilevato, in forma di prescrizione, al precedente § c), risorsa "ACQUA".

L'Organo Tecnico osserva che l'area ricade in parte entro la fascia dei 150 metri dal Torrente Cervo. L'azienda ha ottenuto l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche consegnato in data 20.07.2010 con Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 2010. Con l'ampliamento richiesto sarà necessario l'aggiornamento dello stesso piano.

RUMORE: L'Organo Tecnico rileva che il proponente ritiene che con il nuovo progetto non saranno modificate le valutazioni relative alla matrice in esame e che si possano ritenere ancora valide le considerazioni e le conclusioni raggiunte con la precedente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con provvedimento di esclusione dalla Valutazione (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1202 del 10.09.2015). Preso atto di quanto testé riportato, l'Organo Tecnico richiede tuttavia, per maggiore completezza documentale, che, con la documentazione definitiva per affrontare la fase autorizzatoria il proponente comunque produca una relazione che riporti quanto necessario alla corretta comprensione delle condizioni generali (Prescrizione).

Inoltre, preso atto di quanto proposto dal proponente sull'utilità della verifica acustica in relazione all'installazione del nuovo impianto di betonaggio, l'Organo Tecnico prescrive che sia effettuato un monitoraggio acustico entro 90 giorni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in seguito al conseguimento dell'autorizzazione, in condizioni di massima rumorosità (Prescrizione).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

EMISSIONI IN ATMOSFERA: L'Organo Tecnico prende atto che attualmente la "B.F." S.r.l. ha conseguito (cfr. Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1389 del 01.12.2016), autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L'Organo Tecnico prende poi atto che l'azienda proponente, nella documentazione presentata in allegato all'istanza qui istruita, descrive i principali punti di emissione e sistemi di contenimento delle emissioni individuando i punti ED1 - Tramoggia inerti impianto di betonaggio, Emissione EC1 - Tramoggia di carico autobetoniere, Emissione EC2 - Silo cemento, Emissione ED2 - Deposito in cumuli dei materiali e dei rifiuti da trattare e Emissione ED3 - Movimentazione dei materiali e dei rifiuti e lavorazione degli stessi tramite impianto mobile.

L'Organo Tecnico osserva, in generale, il corretto inquadramento della problematica e demanda ai soggetti competenti le valutazioni specifiche in occasione della successiva fase autorizzatoria.

In particolare, preso atto che la modifica principale, per quanto riguarda gli aspetti emissivi, oltre agli aumenti dei volumi trattati, riguarda l'introduzione di un impianto di betonaggio, l'Organo Tecnico dà atto che il proponente inquadra correttamente la problematica e demanda ai soggetti competenti nella successiva fase di autorizzazione con modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208, la valutazione con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di betonaggio ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs 152 ss.mm.ii. e l'eventuale autorizzazione in via generale AVG n. 71-16738 del 17.02.1997.

L'Organo Tecnico richiede infine che sia prescritto al proponente che in qualunque condizione di malfunzionamento o interruzione del sistema di abbattimento, tutte le operazioni dovranno essere interrotte e dovranno essere previste e adottate misure emergenziali per evitare il sollevamento di polvere dalle potenziali sorgenti presenti (Prescrizione).

SUOLO e SOTTOSUOLO: L'Organo Tecnico rimanda alle considerazioni operate al precedente § c) del presente Titolo.

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: L'A.S.L. BI S.I.S.P., nel periodo assegnato per la trasmissione del parere scritto, non ha fatto pervenire rilievi.

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE: L'Organo Tecnico non rileva particolari interferenze con la matrice ambientale qui considerata in conseguenza dell'eventuale attivazione dell'intervento in progetto.

PAESAGGIO: L'area sulla quale è posto il sito aziendale risulta essere gravata da vincolo paesaggistico sia per la presenza di una zona boscata sia in quanto ricadente nella fascia di rispetto di 150 m. da corsi d'acqua pubblici. L'Organo Tecnico, nella precedente riunione del 28.07.2021, rilevò che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, nella propria nota n. 9238 P del 14.07.2021, comunicava, allo stato delle informazioni contenute all'epoca nello Studio Preliminare Ambientale, la propria impossibilità ad esprimersi circa la necessità o meno dell'assoggettamento a V.I.A. del progetto qui istruito. Per tale motivazione richiedeva, come previsto dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che fossero richiesti al proponente i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

- Considerato che sono stati recentemente rilasciati Permesso di Costruire e Autorizzazione Paesaggistica per il riempimento/ripristino morfologico dei terreni, attualmente boscati, posti ad Est dell'impianto mediante l'impiego di terre e rocce da scavo derivanti dall'attività di recupero condotta in sito oppure da Piani di Utilizzo specifici - e ritenuto pertanto che si debba tener conto dell'effetto cumulativo che i due interventi modificatori di vasta area avrebbero nel tempo - era richiesto un approfondimento sull'interazione dell'intervento oggetto dell'istanza qui esaminata con quello già autorizzato testé citato e sugli impatti ambientali cumulativi (cfr.

“Questione n. 4” della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021);

- che fossero esplicitate le tempistiche di espansione dell'impianto, anche rispetto agli interventi già autorizzati, il periodo di esercizio previsto, l'eventuale gestione in lotti e quali ripristini ambientali sono previsti a fine vita impianto (cfr. “Questione n. 5” della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021);
- che fosse prodotta ampia documentazione fotografica che inquadri in modo esaustivo l'area d'intervento nel paesaggio circostante (immagini all'interno del sito verso l'esterno e viceversa), includendo viste a più ampio raggio da punti significativi quali la Strada Provinciale 232 (Panoramica Zegna), via Giovanni Amendola, il torrente Cervo e il torrente Strona; nonché da punti di osservazione di interesse culturale posti all'intorno dai quali potrebbe essere inficiata la visuale panoramica (es. castello di Castellengo) (cfr. “Questione n. 6” della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021);
- che fosse prodotta una planimetria che chiarisca meglio le aree di espansione riportare a pag. 27, nella quale siano individuate le attività previste, le destinazioni e le modifiche morfologiche – topografiche riferite alle varie zone; ciò al fine di comprendere la fisionomia dell'area post intervento (cfr. “Questione n. 7” della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021).

In data odierna, 15.10.2021, l'Organo Tecnico dà atto che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, interpellato dalla Provincia con la nota prot. n. 25518 del 27.09.2021 sull'eshaustività o meno dei chiarimenti richiesti alla “B.F.” S.r.l. con la nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021 (con un termine di riscontro che scadeva il 07.10.2021, in assenza del quale il riscontro dell'Ente predetto sarebbe stato ritenuto in forma di assenso), non ha ad oggi fatto pervenire riscontri e quindi ha, tacitamente, fornito il proprio assenso circa l'eshaustività dei chiarimenti forniti dalla “B.F.” S.r.l. nell'invio prot. ricez. Prov. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021.

Dal canto suo l'Organo Tecnico, nella riunione del 28.07.2021, rilevò che la tavola P4 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) sovrapponeva all'area di esame fasce (interna ed allargata dal corso d'acqua) e morfologie insediative (n. 8, 10 e 14), ciascuna delle quali prevede nelle norme del P.P.R. differenti direttive o prescrizioni circa il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area. Pur trattandosi di uno studio preliminare, nel § 10. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE le azioni previste erano indicate in modo sommario. Occorreva quindi che la “B.F.” S.r.l. integrasse in modo più puntuale quali sono gli interventi previsti nelle diverse aree tenendo conto di quanto è previsto dal P.P.R. citato (cfr. “Questione n. 2” della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021).

L'Organo Tecnico, nella riunione odierna, rileva che, alla suddetta “QUESTIONE”, la “B.F.” S.r.l., nella documentazione integrativa trasmessa alla Provincia in data 27.09.2021 (cfr. prot. ricez. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021), ha risposto senza descrivere nel dettaglio il ripristino ambientale dell'area a fine vita dell'impianto. L'Organo Tecnico richiede pertanto che venga prescritto alla “B.F.” S.r.l. che, nella documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzativa, produca un PROGETTO di ripristino ambientale dettagliato, che tenga conto:

- del recupero del suolo,
- della tipologia di vegetazione da porre a dimora,
- delle semine
- e di eventuali movimenti terra

da mettere in atto per riportare ad una destinazione d'uso agricola/naturalistica dell'area di riferimento. Il progetto dovrà inoltre prevedere azioni specifiche per l'identificazione delle specie esotiche presenti e contestualmente descrivere le attività di gestione di contrasto alla propagazione delle predette (PRESCRIZIONE).

VEGETAZIONE: L'Organo Tecnico prende atto che il proponente, nello S.P.A. ha previsto l'ampliamento dell'impianto in area boscata, che sarà rimossa. Il proponente afferma che: "Nell'ambito del più progetto di acquisizione dei terreni limitrofi all'impianto l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'ideale gestione forestale" (cfr. pag. 152 - S.P.A.).

Nel merito, in base alla documentazione allegata all'istanza qui istruita non è possibile comprendere l'entità e la qualità dell'intervento e non è quindi possibile condividere quanto indicato dal proponente (cfr.: "Nel complesso si ritiene che l'incremento della superficie dell'impianto, su terreni in ogni caso già degradati e privi di interessi forestali e/o agricoli di rilievo, sia abbondantemente compensata, degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe, comprese quelle insistenti all'interno della Fascia C cartografata dal P.A.I., di cui l'azienda ha intenzione di farsi carico"), anche in virtù del fatto che non è chiarito se si tratta di un progetto attuale o futuro, poiché è indicato nella stessa pagina che "sarà predisposta idonea relazione forestale redatta da tecnico abilitato".

L'Organo Tecnico richiede che sia prescritto al proponente di fornire tutta la documentazione necessaria a definire il tipo di compensazione con riferimento alla matrice ambientale qui considerata, in sede di istanza per il rilascio dell'autorizzazione, di modo che la proposta possa essere valutata nella procedura autorizzatoria (Prescrizione).

Preso atto che il proponente ha previsto la predisposizione di barriere verdi sul perimetro dell'impianto finalizzate anche a garantire la riduzione della pressione dei venti sulle aree dell'impianto stesso e rilevato che tale decisione è condivisibile, l'Organo Tecnico rileva tuttavia che non sembrano esserci particolari dettagli in merito. Per la successiva fase autorizzatoria, il proponente dovrà pertanto produrre un elaborato riportante la progettazione di suddetta cortina con il dettaglio delle specie autoctone utilizzate e del sesto d'impianto previsto, tenuto conto dell'obiettivo di ottenere una barriera frangivento. A titolo di linea guida a supporto della progettazione potrà essere utilizzata la guida della Regione Piemonte "Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari - realizzazione gestione" - Edizione 2018 (Prescrizione).

Nell'ambito della gestione della vegetazione, tenuto in conto delle criticità connesse con le superfici di suolo a nudo che sono potenzialmente e frequentemente interessate da lunghi periodi di inutilizzo e quindi soggette all'invasione di specie esotiche, l'Organo Tecnico richiede di prescrivere che, con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzatoria, sia predisposto un piano permanente di gestione delle specie esotiche (cfr. D.G.R. 46-5100 del 18.12.2012 e D.G.R. 27.05.2019, n. 24-9076 Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale), redatto da un tecnico del settore che preveda anche la formazione del personale attivo presso l'impianto (Prescrizione).

FAUNA: L'Organo Tecnico rileva che la matrice ambientale qui considerata non sarà interferita dall'eventuale realizzazione dell'intervento qui esaminato. L'area di intervento risulta essere già urbanizzata.

RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA' ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

L'Organo Tecnico non ravvisa particolari criticità di rilievo attinenti il presente paragrafo, producibili dalla eventuale realizzazione del progetto qui istruito.

f) **RISCHI PER LA SALUTE UMANA con riferimento ai seguenti temi specifici:**

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE: Al fine di preservare il sito da potenziali pericoli di contaminazione delle acque, l'Organo Tecnico ritiene necessario che l'area interessata dallo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi e dei prodotti derivanti dal loro trattamento venga pavimentata e propone pertanto le seguenti prescrizioni:

Il proponente dovrà realizzare idonea pavimentazione dell'area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi (EER 170302) e dei prodotti ottenuti dal loro recupero e dovrà predisporre la raccolta delle acque piovane ricadenti su tale area scolante, che dovranno essere gestite in conformità al D.P.G.R. 1/R 2006 e ss. mm. e ii. (Prescrizione).

Il proponente dovrà presentare l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con la Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 2010 del 20.07.2010, tenendo conto delle nuove superfici pavimentate (Prescrizione).

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: L'Organo Tecnico non ravvisa particolari pericoli di rischio per la salute umana derivanti da possibilità di inquinamento atmosferico producibili dalla eventuale realizzazione del progetto di intervento qui istruito rispetto all'attività attualmente svolta.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'Organo Tecnico rileva che l'area destinata all'attuazione dell'intervento in progetto è attualmente occupata dalla stessa attività di trattamento rifiuti facente capo alla "B.F." S.r.l.

Il Comune di Cossato non ha comunicato nulla per quanto riguarda gli aspetti legati all'urbanistica.

Dal canto suo l'Organo Tecnico segnala che il proponente ha più volte dichiarato che "Dalla disamina della documentazione, è emerso che il limite della Fascia C riportato sulla cartografia allegata al P.R.G.C. risulta posizionato all'incirca 10 m più verso N rispetto al limite riportato sia nel P.A.I. sia nel P.G.R.A., che risultano invece coincidenti. In questa sede si è optato di utilizzare il limite indicato dal PAI e dal P.G.R.A.": se il P.R.G.C. è adeguato al P.A.I. la fascia di cui tenere conto è quella più puntuale del P.R.G.C. Per il Piano Regolatore l'area all'interno della fascia "C" corrisponde anche alla classe di pericolosità geomorfologica 3a.

Nella precedente riunione del 28.07.2021 l'Organo Tecnico rilevò che, nella documentazione presentata in allegato all'istanza di Verifica qui istruita non era presente una sovrapposizione tra l'area di progetto e le aree individuate nell'ambito delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del rischio di Alluvioni del Bacino del Po (P.G.R.A.). Concluse che quindi non era possibile valutare se possano emergere problematiche su questo argomento.

L'Organo Tecnico osservò poi che l'art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n. 279/2000 (convertito con modificazioni, nella legge n. 365/2000), prevede che nell'approvazione definitiva delle Varianti di Piano l'intera superficie delle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni devono ritenersi applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui al punto 3.1.a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29 Settembre 1998. Alla "B.F." S.r.l. fu quindi richiesto di svolgere adeguata trattazione integrativa in proposito. (cfr. "Questione n. 1" della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. Prov. n. 16212 del 29.07.2021).

L'Organo Tecnico, nella riunione odierna, rileva che, alla suddetta "QUESTIONE", la "B.F." S.r.l., nella documentazione integrativa trasmessa alla Provincia in data 27.09.2021 (cfr. prot. ricez. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021), ha risposto superando le criticità rilevate qui sopra riportate.

- b) *RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA', QUALITA' E CAPACITA' DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA') E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:*

L'Organo Tecnico rileva che l'impianto esistente sorge in un'area urbanizzata.

- c) *CAPACITA' DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE.*

Dato atto che il proponente ha operato valutazioni a proposito della capacità di carico dell'ambiente circostante, l'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato "V", le seguenti indicazioni:

- *Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: L'area sulla quale il proponente prevede di realizzare l'intervento di cui al progetto è localizzata all'interno della fascia di rispetto di 150 m dal T. Cervo.*
- *Zone montuose e forestali: L'area sulla quale il proponente prevede di realizzare risulta interferire con un'area boscata.*
- *Riserve e Parchi Naturali: L'area sulla quale il proponente prevede di realizzare l'intervento di cui al progetto non ricade in Riserve e Parchi Naturali.*
- *Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della "Rete Natura 2000": Nessuna delle zone qui considerate è interferita dagli interventi descritti nel progetto.*
- *Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea: L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle "Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015.*
- *Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.*
- *Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'area sulla quale il proponente prevede di realizzare l'intervento di cui al progetto risulta essere localizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere c) e g) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017.*
- *Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico): L'area sulla quale il proponente prevede di realizzare l'intervento di cui al progetto non è localizzata in corrispondenza di tali zone.*

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Visto quanto sin qui illustrato:

- Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza;
- Dato atto in seguito alla fase di evidenza pubblica cui la documentazione di cui al punto precedente è stata sottoposta nei termini di legge, non pervenne alcun'osservazione da parte del pubblico;
- Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto;
- Avuto conto degli esiti della riunione tecnica del 28.07.2021, di cui al Verbale Organo Tecnico relativo, agli atti del fascicolo del procedimento;
- Avuto conto dell'esito della consultazione delle Autorità competenti, avvenuta per il tramite di richiesta (nota Provincia n. 13032 del 18.06.2021) di invio parere scritto entro il termine non perentorio del 18.07.2021;
- Avuto conto di quanto contenuto nell'unica nota pervenuta, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province BI,NO,VCO e VC, n. 9238 P del 14.07.2021 (prot. ricez. Provincia n. 14983 del 15.07.2021);
- Dato atto della richiesta integrazioni e chiarimenti trasmessa alla "B.F." S.r.l. con nota Provincia n. 16212 del 29.07.2021 e infine riscontrata dalla predetta con la trasmissione delle proprie contro-deduzioni in data 27.09.2021 (cfr. prot. ricez. n. 20470-20471-20472 del 27.09.2021). I contenuti degli elaborati integrativi di cui trattasi, destinati al soddisfacimento delle richieste in parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province BI,NO,VCO e VC, n. 9238 P del 14.07.2021 e in parte della Provincia stessa, sono stati dall'Organo Tecnico esaminati in data odierna, sulla base del mancato riscontro alla citata nota prot. Prov. n. 25518 del 27.09.2021 (con la quale il responsabile del procedimento ha richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province BI,NO,VCO e VC la verifica circa l'eshaustività o meno dei chiarimenti forniti dalla "B.F." S.r.l. ai propri rilievi di carenze, assegnando il termine massimo del 07.10.2021 per la risposta, in assenza del quale il riscontro dell'Ente predetto sarebbe stato ritenuto in forma di assenso). L'Organo Tecnico ha quindi preso atto dell'implicito assenso sul superamento delle criticità precedentemente segnalate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province BI,NO,VCO e VC e ha ritenuto superate, talora con prescrizioni, le criticità da esso rilevate nella precedente riunione del 28.07.2021, attraverso le integrazioni fornite dalla "B.F." S.r.l. in data 27.09.2021;

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il progetto esaminato, denominato: "Ampliamento ed introduzione di alcune modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con quantità trattata superiore a 10 t/g di proprietà della B.F. S.r.l. autorizzato ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 1389 dell'01.12.2016", da realizzarsi nel territorio comunale di Cossato (BI), ricompreso nella tipologia di cui al n. 7 lettere "zb", All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. venga escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all'art. 27bis e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condizionatamente al rispetto delle seguenti

PRESCRIZIONI

N.B.: Premesso che - per le caratteristiche della fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e per i contenuti delle prescrizioni/ condizioni che seguono, ognuna delle stesse è finalizzata a fornire indicazioni per la redazione del progetto definitivo oppure, in un caso, alla esecuzione di adempimenti forzatamente susseguenti alla autorizzazione (che attualmente non può che intendersi eventuale) del progetto definitivo (e che quindi saranno poi parte dell'eventuale provvedimento autorizzativo) e non anche da considerare "condizioni ambientali" così come intese dall'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (e cioè, appunto, come indicazioni da rispettare nella messa in opera delle previsioni di progetto approvato), si precisa che le prescrizioni/condizioni che seguono non saranno assoggettabili al sistema di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali dettagliatamente previsto nell'art. 28 ("Monitoraggio") del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La verifica dell'adempimento delle stesse avverrà quindi nell'ambito dell'Istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale allegata alle istanze di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento eventualmente presentate dal Comune di Castelletto Cervo, nei procedimenti relativi ad opera di ciascuno dei soggetti istituzionali che ne sono autori.

- 1) MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSUMO DELLA RISORSA SUOLO - La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di trasformazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali specifiche. La perdita di risorse non è sostenibile senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti. La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire quindi funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perse poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata area. La compensazione per la perdita di un suolo adesso ancora potenzialmente agricolo o forestale dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione. E' di conseguenza prescritto che, nella documentazione progettuale definitiva necessaria per la fase autorizzatoria, la "B.F." S.r.l. evidenzi quali misure compensative, oltre che a quelle mitigative, siano state previste per il consumo di suolo, attraverso la preparazione di una relazione specifica che individui gli interventi adeguati e attuabili in tempi brevi;*
- 2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'IMPIANTO DI BETONAGGIO – Premesso che il proponente, per il progetto qui istruito (come per l'impianto già attualmente in essere), descrive la previsione dell'utilizzo di acqua per la gestione delle polveri e, in aggiunta, per l'impianto di betonaggio e che attualmente è in essere un piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 1/R e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 20.07.2010, che dovrà essere aggiornato. Premesso che l'impianto di betonaggio è previsto un sistema di ricircolo delle acque, che sono accumulate in serbatoio da 5m³. Preso atto di quanto attestato dal proponente, l'Organo Tecnico rileva che non è stato precisato il metodo di approvvigionamento, né una stima dei quantitativi necessari per rimpinguare i volumi. Considerato che il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dovrà essere presentato nella successiva fase autorizzatoria, l'Organo Tecnico richiede che in tale occasione siano precisati nel dettaglio i volumi necessari e i criteri di approvvigionamento e gestione delle acque necessarie;*
- 3) RUMORE (1) - Preso atto che il proponente ritiene che con il nuovo progetto non saranno modificate le valutazioni relative alla matrice in esame e che si possano ritenere ancora valide le considerazioni e le conclusioni raggiunte con la precedente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con provvedimento di esclusione dalla Valutazione (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1202 del 10.09.2015). è tuttavia richiesto, per maggiore completezza documentale, che, con la documentazione definitiva per affrontare la fase*

autorizzatoria la "B.F." S.r.l. comunque produca una relazione che riporti quanto necessario alla corretta comprensione delle condizioni generali;

- 4) RUMORE (2) - Preso atto di quanto proposto dal proponente sull'utilità della verifica acustica in relazione all'installazione del nuovo impianto di betonaggio, è comunque prescritto che sia effettuato un monitoraggio acustico entro 90 giorni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in seguito al conseguimento dell'autorizzazione, in condizioni di massima rumorosità;
- 5) MALFUNZIONAMENTI O INTERRUZIONI DEL SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLE POLVERI - In qualunque condizione di malfunzionamento o interruzione del sistema di abbattimento delle polveri prodotte dall'impianto di betonaggio, tutte le operazioni dovranno essere interrotte e dovranno essere previste e adottate misure emergenziali per evitare il sollevamento di polvere dalle potenziali sorgenti presenti;
- 6) DETTAGLIATO PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE – Con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzativa, la "B.F." S.r.l. dovrà produrre un PROGETTO di ripristino ambientale dettagliato, che tenga conto:
 - a. del recupero del suolo,
 - b. della tipologia di vegetazione da porre a dimora,
 - c. delle semine
 - d. e di eventuali movimenti terrada mettere in atto per riportare ad una destinazione d'uso agricola/naturalistica dell'area di riferimento;
Il progetto dovrà inoltre prevedere azioni specifiche per l'identificazione delle specie esotiche presenti e contestualmente descrivere le attività di gestione di contrasto alla propagazione delle predette;
- 7) VEGETAZIONE - COMPENSAZIONE - Preso atto che il proponente, nello S.P.A. ha previsto l'ampliamento dell'impianto in area boscata, che sarà rimossa. Il proponente afferma che: "Nell'ambito del più progetto di acquisizione dei terreni limitrofi all'impianto l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'idonea gestione forestale" (cfr. pag. 152 - S.P.A.). Nel merito, in base alla documentazione allegata all'istanza qui istruita non è possibile comprendere l'entità e la qualità dell'intervento e non è quindi possibile condividere quanto indicato dal proponente (cfr.: "Nel complesso si ritiene che l'incremento della superficie dell'impianto, su terreni in ogni caso già degradati e privi di interessi forestali e/o agricoli di rilievo, sia abbondantemente compensata, degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe, comprese quelle insistenti all'interno della Fascia C cartografata dal P.A.I., di cui l'azienda ha intenzione di farsi carico"), anche in virtù del fatto che non è chiarito se si tratta di un progetto attuale o futuro, poiché è indicato nella stessa pagina che "sarà predisposta idonea relazione forestale redatta da tecnico abilitato".
L'Organo Tecnico richiede che sia prescritto al proponente di fornire tutta la documentazione necessaria a definire il tipo di compensazione con riferimento alla matrice ambientale "VEGETAZIONE", in sede di istanza per il rilascio dell'autorizzazione, di modo che la proposta possa essere valutata nella procedura autorizzatoria;
- 8) VEGETAZIONE – BARRIERA VERDE FRANGIVENTO - Preso atto che il proponente ha previsto la predisposizione di barriere verdi sul perimetro dell'impianto finalizzate anche a garantire la riduzione della pressione dei venti sulle aree dell'impianto stesso e rilevato che tale decisione è condivisibile, senza tuttavia fornire particolari dettagli in merito. Per la successiva fase autorizzatoria, la "B.F." S.r.l. dovrà pertanto produrre un elaborato riportante

la progettazione di suddetta cortina con il dettaglio delle specie autoctone utilizzate e del sesto d'impianto previsto, tenuto conto dell'obiettivo di ottenere una barriera frangivento. A titolo di linea guida a supporto della progettazione potrà essere utilizzata la guida della Regione Piemonte "Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari - realizzazione gestione" - Edizione 2018;

- 9) VEGETAZIONE – CONTROLLO E GESTIONE SPECIE ESOTICHE - *Nell'ambito della gestione della vegetazione, tenuto in conto delle criticità connesse con le superfici di suolo a nudo che sono potenzialmente e frequentemente interessate da lunghi periodi di inutilizzo e quindi soggette all'invasione di specie esotiche, è prescritto alla "B.F." S.r.l. che, con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzatoria, sia predisposto un piano permanente di gestione delle specie esotiche (cfr. D.G.R. 46-5100 del 18.12.2012 e D.G.R. 27.05.2019, n. 24-9076 Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale), redatto da un tecnico del settore che preveda anche la formazione del personale attivo presso l'impianto;*
- 10) MISURE PRECAUZIONALI PER POSSIBILI CONTAMINAZIONI ACQUE – *La "B.F." S.r.l. dovrà realizzare idonea pavimentazione dell'area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi (EER 170302) e dei prodotti ottenuti dal loro recupero e dovrà predisporre la raccolta delle acque piovane ricadenti su tale area scolante, che dovranno essere gestite in conformità al D.P.G.R. 1/R 2006 e ss. mm. e ii.;*
- 11) MISURE PRECAUZIONALI PER POSSIBILI CONTAMINAZIONI ACQUE – *La "B.F." S.r.l. dovrà presentare l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con la Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 2010 del 20.07.2010, tenendo conto delle nuove superfici pavimentate".*

Ritenuto di dover accogliere e fare proprie le conclusioni qui sopra riportate a cui è giunto l'Organo Tecnico in ordine al giudizio di Verifica ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", per parti applicabili in quanto non in contrasto con il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VISTE le disposizioni normative adottate dal Governo per la gestione dell'emergenza determinata dal diffondersi del virus Covid-19, di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Curaitalia) e successivi;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1 Di ritenere NON necessaria la sottoposizione alla successiva fase di VALUTAZIONE di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii del progetto presentato dalla "B.F." S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. 021378000021), corrente in via per Castelletto Cervo n. 7 13836 Cossato (BI), denominato: "*Ampliamento ed introduzione di alcune modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con quantità trattata superiore a 10 t/g di proprietà della B.F. S.r.l. autorizzato ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con Determinazione Dirigenziale n. 1389 dell'01.12.2016*", la cui realizzazione è prevista nel territorio comunale di Cossato (BI) Il progetto è ricompreso nella tipologia di cui al n. 2 lett. b), All. IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- 2 Di dare tuttavia atto che il giudizio riportato al suddetto punto n. 1 è condizionato al rispetto delle SEGUENTI PRESCRIZIONI/INDICAZIONI (N.B.: Premesso che - per le caratteristiche della fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e per i contenuti delle prescrizioni/condizioni che seguono, ognuna delle stesse è finalizzata a fornire indicazioni per la redazione del progetto definitivo o, comunque, per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'intervento descritto nel progetto e non anche da considerare "condizioni ambientali" così come intese dall'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.(e cioè, appunto, come indicazioni da rispettare nella messa in opera delle previsioni di progetto approvato), si precisa che le prescrizioni/condizioni che seguono non saranno assoggettabili al sistema di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali dettagliatamente previsto nell'art. 28 ("Monitoraggio") del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La verifica dell'adempimento delle stesse avverrà quindi nell'ambito dell'Istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale allegata alle istanze di rilascio delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento in progetto, eventualmente presentate dal soggetto proponente, nei procedimenti relativi, ad opera di ciascuno dei soggetti istituzionali che ne sono autori:

- a) MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSUMO DELLA RISORSA SUOLO - La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di trasformazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali specifiche. La perdita di risorse non è sostenibile senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti. La compensazione ambientale del consumo di suolo dovrebbe restituire quindi funzioni ecosistemiche equivalenti a quelle perse poiché il fine è quello di garantirne la funzionalità complessiva in una determinata area. La compensazione per la perdita di un suolo adesso ancora potenzialmente agricolo o forestale dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione. E' di conseguenza prescritto che, nella documentazione progettuale definitiva necessaria per la fase autorizzatoria, la "B.F." S.r.l. evidenzi quali misure compensative, oltre che a quelle mitigative, siano state previste per il consumo di suolo, attraverso la preparazione di una relazione specifica che individui gli interventi adeguati e attuabili in tempi brevi;

- b) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'IMPIANTO DI BETONAGGIO – Premesso che il proponente, per il progetto qui istruito (come per l'impianto già attualmente in essere), descrive la previsione dell'utilizzo di acqua per la gestione delle polveri e, in aggiunta, per l'impianto di betonaggio e che attualmente è in essere un piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 1/R e ss.mm.ii., con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 20.07.2010, che dovrà essere aggiornato. Premesso che l'impianto di betonaggio è previsto un sistema di ricircolo delle acque, che sono accumulate in serbatoio da 5m³. Preso atto di quanto attestato dal proponente e posto che non è stato precisato il metodo di approvvigionamento, né una stima dei quantitativi necessari per rimpinguare i volumi; considerato che il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dovrà essere presentato nella successiva fase autorizzatoria, è prescritto che in tale occasione siano precisati nel dettaglio i volumi necessari e i criteri di approvvigionamento e gestione delle acque necessarie;
- c) RUMORE (1) - Preso atto che il proponente ritiene che con il nuovo progetto non saranno modificate le valutazioni relative alla matrice in esame e che si possano ritenere ancora valide le considerazioni e le conclusioni raggiunte con la precedente fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. conclusasi con provvedimento di esclusione dalla Valutazione (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1202 del 10.09.2015). è tuttavia prescritto, per maggiore completezza documentale, che, con la documentazione definitiva per affrontare la fase autorizzatoria la “B.F.” S.r.l. comunque produca una relazione che riporti quanto necessario alla corretta comprensione delle condizioni generali;
- d) RUMORE (2) - Preso atto di quanto proposto dal proponente sull'utilità della verifica acustica in relazione all'installazione del nuovo impianto di betonaggio, è comunque prescritto che sia effettuato un monitoraggio acustico entro 90 giorni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, in seguito al conseguimento dell'autorizzazione, in condizioni di massima rumorosità;
- e) MALFUNZIONAMENTI O INTERRUZIONI DEL SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLE POLVERI - In qualunque condizione di malfunzionamento o interruzione del sistema di abbattimento delle polveri prodotte dall'impianto di betonaggio, tutte le operazioni dovranno essere interrotte e dovranno essere previste e adottate misure emergenziali per evitare il sollevamento di polvere dalle potenziali sorgenti presenti;

f) DETTAGLIATO PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE – E' prescritto che, con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzativa, la “B.F.” S.r.l. produca un PROGETTO di ripristino ambientale dettagliato, che tenga conto:

1. del recupero del suolo,
2. della tipologia di vegetazione da porre a dimora,
3. delle semine
4. e di eventuali movimenti terra

da mettere in atto per riportare ad una destinazione d'uso agricola/naturalistica dell'area di riferimento;

Il progetto dovrà inoltre prevedere azioni specifiche per l'identificazione delle specie esotiche presenti e contestualmente descrivere le attività di gestione di contrasto alla propagazione delle predette;

g) VEGETAZIONE - COMPENSAZIONE - Preso atto che il proponente, nello S.P.A. ha previsto l'ampliamento dell'impianto in area boscata, che sarà rimossa. Il proponente afferma che: “*Nell'ambito del più progetto di acquisizione dei terreni limitrofi all'impianto*”

l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'idonea gestione forestale" (cfr. pag. 152 - S.P.A.). Nel merito, in base alla documentazione allegata all'istanza qui istruita non è possibile comprendere l'entità e la qualità dell'intervento e non è quindi possibile condividere quanto indicato dal proponente (cfr.: *"Nel complesso si ritiene che l'incremento della superficie dell'impianto, su terreni in ogni caso già degradati e privi di interessi forestali e/o agricoli di rilievo, sia abbondantemente compensata, degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe, comprese quelle insistenti all'interno della Fascia C cartografata dal P.A.I., di cui l'azienda ha intenzione di farsi carico"*), anche in virtù del fatto che non è chiarito se si tratta di un progetto attuale o futuro, poiché è indicato nella stessa pagina che *"sarà predisposta idonea relazione forestale redatta da tecnico abilitato"*. E' di conseguenza prescritto alla "B.F." S.r.l. di fornire tutta la documentazione necessaria a definire il tipo di compensazione con riferimento alla matrice ambientale "VEGETAZIONE", in allegato all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, di modo che la proposta possa essere valutata nella procedura autorizzatoria;

h) VEGETAZIONE – BARRIERA VERDE FRANGIVENTO - Il proponente ha previsto la predisposizione di barriere verdi sul perimetro dell'impianto finalizzate anche a garantire la riduzione della pressione dei venti sulle aree dell'impianto stesso e tale decisione è condivisibile, anche se non sono stati forniti particolari dettagli in merito. Per la successiva fase autorizzatoria, è pertanto prescritto che la "B.F." S.r.l. produca un elaborato riportante la progettazione di suddetta cortina con il dettaglio delle specie autoctone utilizzate e del sesto d'impianto previsto, tenuto conto dell'obiettivo di ottenere una barriera frangivento. A titolo di linea guida a supporto della progettazione potrà essere utilizzata la guida della Regione Piemonte "Le fasce tampone riparie agro-forestali e le formazioni lineari - realizzazione gestione" - Edizione 2018;

i) VEGETAZIONE – CONTROLLO E GESTIONE SPECIE ESOTICHE - Nell'ambito della gestione della vegetazione, tenuto in conto delle criticità connesse con le superfici di suolo a nudo che sono potenzialmente e frequentemente interessate da lunghi periodi di inutilizzo e quindi soggette all'invasione di specie esotiche, è prescritto alla "B.F." S.r.l. che, con la documentazione progettuale necessaria per la successiva fase autorizzatoria, sia predisposto un piano permanente di gestione delle specie esotiche (cfr. D.G.R. 46-5100 del 18.12.2012 e D.G.R. 27.05.2019, n. 24-9076 Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale), redatto da un tecnico del settore che preveda anche la formazione del personale attivo presso l'impianto;

j) MISURE PRECAUZIONALI PER POSSIBILI CONTAMINAZIONI ACQUE – La "B.F." S.r.l. dovrà realizzare idonea pavimentazione dell'area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi (EER 170302) e dei prodotti ottenuti dal loro recupero e dovrà predisporre la raccolta delle acque piovane ricadenti su tale area scolante, che dovranno essere gestite in conformità al D.P.G.R. 1/R 2006 e ss. mm. e ii.;

k) MISURE PRECAUZIONALI PER POSSIBILI CONTAMINAZIONI ACQUE – E' prescritto che la "B.F." S.r.l. presenti l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, approvato con la Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 2010 del 20.07.2010, tenendo conto delle nuove superfici pavimentate;

I) COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DI BIELLA DELL'A.R.P.A. PIEMONTE, DELLA DATA DI INIZIO E FINE LAVORI: Nell'eventualità che il progetto di cui trattasi ottenga, nelle fasi successive, tutte le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione, è prescritto al proponente l'obbligo della comunicazione al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE di Biella della data di avvio e fine dei lavori, al fine di consentire al Dipartimento medesimo la verifica dell'adempimento delle indicazioni ambientali contenute nel progetto e nelle prescrizioni assegnate.

- 3 Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente a copia del Verbale della riunione dell'Organo Tecnico del 15.10.2021, alla "B.F." S.r.l., corrente in via per Castelletto Cervo n. 7 13836 Cossato (BI) (indirizzo P.E.C.: bfsrl@pec.bfcossato.it);
- 4 Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria dal Responsabile del Procedimento;
- 5 Di far presente che contro il presente provvedimento finale può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza:
 - ❖ al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n 1034;
 - ❖ al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n 1199

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin